

UDINE MERCATI S.R.L.

POLICY WHISTLEBLOWING

(art. 6 comma 2 bis del D.Lgs n. 231 del 08.06.2011 e D.Lgs n. 24 del 10.03.2023)

Versione	Data	Note
02	22/07/2026	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22.07.2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Udine Mercati s.r.l.. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione sul sito web <https://www.udinemercati.com/it> e pubblicato sulla bacheca aziendale dei dipendenti

INDICE

1	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	1
2	DEFINIZIONI.....	6
3	PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL PRESENTE PROTOCOLLO O POLICY.....	13
4	PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE INTERNA E TUTELA.....	15
4.1	PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	15
4.2	LA TUTELA DELLE PERSONE SEGNALANTI DI CUI AL SUPERIORE PUNTO 4.1.....	15
4.3	ESCLUSIONI.....	16
5	LA SEGNALAZIONE INTERNA.....	16
5.1	IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	16
5.2	L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	18
5.3	CANALI E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA (ART. 4 -5 D.LGS. 24/2023; ART. 6 COMMA 2 BIS D.LGS. 231/01) 23	
6	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA (ARTT. 5-12-13-14 D.LGS. 24/2023).	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.1	SINTESI ESITI SEGNALAZIONE INTERNA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7	MISURE DI PROTEZIONE DEL WHISTLEBLOWER.....	27
7.1	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE (ART. 3, COMMI 3-4, E ART. 12 D.LGS. 24/2023).....	29
7.2	MISURE DI PROTEZIONE IN FAVORE DI COLUI CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE, LA DENUNCIA, LA DIVULGAZIONE PUBBLICA (ARTT. 3 - 16 - 17 – 18 - 19 D.LGS. 24/2023) E DI TERZI (ART. 3, COMMA 5, D.LGS. 24/2023).....	30
8	RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE.....	30
9	PROCEDURA DI TRASMISSIONE, RICEZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (ARTT. 4 – 5 – 14 D.LGS. 24/2023).....	34
10	ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
11	GARANZIE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ A LEGGE DEL TRATTAMENTO DEI DATI – PRIVACY (ART. 12 - 13 - 14 D.LGS. 24/2023).....	37
12	SEGNALAZIONE ESTERNA (ART. 6 - 7 - 8 -10 D.LGS. 24/2023).	39
13	DIVULGAZIONE PUBBLICA (ART. 15 D.LGS. 24/2023).....	40
14	DENUNCIA.....	41
15	RINUNCE E TRANSAZIONI (ART. 22 D.LGS. 24/2023).	41
16	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	42
17	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	42

1 Inquadramento normativo.

La presente Policy costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Udine Mercati s.r.l. (di seguito, per semplicità, anche solo *“Udine Mercati”* o la *“Società”*) si è dotata al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2021 e del D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 (recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *“Decreto Whistleblowing”*: di seguito per brevità anche il *“Decreto”*) ed è altresì parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società.¹

I principi dettati dal Legislatore con il *Decreto* devono essere recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT): la tutela del dipendente che segnala condotte illecite rientra, infatti, tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Il D.Lgs. n. 24 del 10.03.2023 – entrato in vigore il 30.03.2023, ferme le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 24 del D.Lgs. medesimo - infatti, disciplina, in maniera organica ed anche in riferimento alla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 51/2018), la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e la divulgazione pubblica di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e di tutela dei segnalatori che ne siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato².

Le tutele previste (in particolare vedasi gli artt. 3, comma 5, - 16 – 17 - 19 – 20 del D.Lgs. n. 24/2023) si applicano a coloro (art. 3 D.Lgs. cit.) che segnalano internamente, ovvero segnalano all’ANAC, ovvero denunciano all’Autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente *“informazioni sulle violazioni”* (così come definite dall’art. 2 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 24/2023) di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio *“contesto lavorativo”* (così come definito dall’art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 24/2023)³ in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed

¹ La disciplina relativa al Whistleblowing è stata introdotta in Italia con la Legge n. 190/2012 ed era riferita originariamente al settore pubblico: nel 2017, con la Direttiva n. 2019/1937/CE approvata in Italia con il D.Lgs. 03.08.2021 n. 231, essa è stata estesa al settore privato, diventando uno dei principali strumenti di compliance aziendale, tanto da determinare modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Alla luce del D.Lgs. n. 24/2023, nonché del testo attuale e della interpretazione degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 ad oggi invalsi, si può affermare che il Whistleblowing è un contenuto ineludibile del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, affinché lo stesso possa adempiere alla funzione ad esso propria di tutela del cd. *“business Ethics”* e di prevenzione di fenomeni di criminalità che minano il libero svolgersi della vita economica organizzata.

² Oltre al settore del pubblico impiego, dove le disposizioni si applicano alla globalità degli enti pubblici, per i soggetti del settore privato la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 24/2023 si applica: (i) ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (ii) ai soggetti che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori, si occupino di mercati finanziari e prevenzione di riciclaggio e del finanziamento di terrorismo; (iii) a coloro che adottano modelli di gestione e di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (a prescindere dal numero di lavoratori impiegato).

³ *“Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire*

altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché ai c.d. “*facilitatori*”, colleghi di lavoro⁴, parenti o affetti stabili⁵ di chi ha segnalato. Oggetto delle segnalazioni sono sia le violazioni già perpetrate che quelle non ancora commesse ma che, molto verosimilmente, potrebbero esserlo, quanto ancora atti, comportamenti od omissioni che il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.

Il D.Lgs. n. 24/2023, quindi, assicura e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1 del D.Lgs. n. 24/2023), e non le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate⁶. Atteso il “considerando n. 43” della Direttiva UE 1937/2019, peraltro, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di pubblico dominio, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile”: secondo le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12.07.2023, emanata ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 24/2023, l’espressione “*persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante*” si riferisce quindi a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o del denunciante (ad esempio colleghi, ex colleghi collaboratori: si tratta dei rapporti di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs 24/2023).

⁴ Si tratta dei soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il *segnalante*.

⁵ Per “*stabile legame affettivo*” secondo l’ANAC si intende non solo il rapporto di convivenza in senso stretto con il segnalante, bensì anche il rapporto di natura affettiva caratterizzata da una certa stabilità (ex art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016).

⁶ **Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo.**

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto **non** si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

3. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La segnalazione può avvenire: **(i)** tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Ente o dalla azienda privata presso cui è svolta la prestazione lavorativa; **(ii)** tramite una piattaforma esterna creata dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione: vedasi infra al paragrafo 2.) (art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023).

Rientrando, giocoforza, nell'ambito del trattamento di dati personali come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679, i soggetti individuati dall'Ente a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, devono essere opportunamente qualificati: le persone che operano sotto la diretta autorità del Titolare devono ricevere specifiche istruzioni ed essere formalmente autorizzate a trattare tali dati, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., mentre i soggetti esterni debbono essere necessariamente qualificati come *“Responsabili del Trattamento”* ai sensi degli artt. 4.1.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 come da indicazione dell'ANAC⁷.

I soggetti del *“settore pubblico”* e i soggetti del *“settore privato”* cui si applica la nuova normativa - *“sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”* - sono tenuti ad attivare i propri canali di segnalazione (segnalazione interna: artt. 4-5 del D.Lgs. n. 24/2023) e gli strumenti dovranno garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ma i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono affidare a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Oltre che attivare i canali interni, la persona Segnalante può, altresì, effettuare una segnalazione esterna (ai sensi degli artt. 6-7-8 del D.Lgs. n. 24/2023) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: **(i)** non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal Decreto; **(ii)** la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; **(iii)** la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; **(iv)** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

⁷ Nelle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 l'ANAC dopo una consultazione con il Garante, precisa: *“Inoltre, il decreto prevede che nell'ambito dei canali interni di segnalazione, i soggetti del settore pubblico e privato possono affidare la ricezione e la trattazione delle segnalazioni anche ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato. Tale soggetto, ai sensi della normativa in materia della tutela dei dati personali, assume la qualifica di responsabile del trattamento e, come anticipato, deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza”*.

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (reperibile al link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) che garantisce, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, ed ha emanato le Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne⁸.

È previsto, inoltre, che l'Autorità pubblichi informazioni in materia sul proprio sito istituzionale (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni interne ed esterne possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità telematiche, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione/discriminazione legata alla Segnalazione ed il D.Lgs. n. 24/2023 (all'art. 17) elenca espressamente anche alcuni comportamenti da considerare ritorsivi.

Va evidenziato che, a seguito del D.Lgs. n. 24/2023 (che, con gli artt. 23 e 24, ha apportato modifiche all'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, sostituendo il comma 2 bis ed abrogando i commi 2 ter e 2 quater dell'articolo stesso)⁹, l'implementazione di un sistema di segnalazione non rappresenta più solo un elemento di etica aziendale, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico che, se non adempiuto, può essere sanzionato (in merito si veda il *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24”* di cui alla Delibera n. 301 del 12.07.2023 del Consiglio dell'ANAC)¹⁰ e l'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023¹¹.

Il sistema di gestione del Whistleblowing rappresenta una parte del più ampio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di cui l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare il funzionamento.

Nel settore privato, tra le altre opzioni, l'Organismo di Vigilanza può essere individuato come destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni (si ritiene coerente questa funzione con i compiti ad esso spettanti, nonché con gli obblighi di informazione nei suoi confronti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001).

⁸ Approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023 ex art. 10 del D.Lgs n. 24/2023.

⁹ Art. 6 D.Lgs 231/01 – comma 2-bis. *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

¹⁰ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10>

¹¹ *“Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12; b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. 2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.*

Se, invece, l'Organismo di Vigilanza non viene individuato come destinatario esclusivo (ovvero non può esserlo alla luce del disposto dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023 quindi nell'ambito dei *"soggetti del settore pubblico"*) è comunque necessario coinvolgere il medesimo in via concorrente ovvero successiva, per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di Whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio.

Fatte salve le previsioni del Codice Etico e/o del Codice di Comportamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 adottati dall'Ente, va rilevato che la formulazione della Legge n. 179/2017 e del D.Lgs. n. 231/2001 non prevede l'obbligatorietà (in capo ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001) della Segnalazione delle condotte illecite, ovvero delle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, certo è che:

- un simile obbligo di Segnalazione di tali condotte e violazioni può essere recuperato, in via interpretativa e con riferimento ai soggetti, apicali o soggetti all'altrui direzione e controllo, che si trovino in rapporto di dipendenza rispetto all'imprenditore, tramite il richiamo degli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro come sanciti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile;
- il D.Lgs n. 24/2023 ha rafforzato e uniformato le misure di tutela e di protezione (al capo III), stabilendo altresì l'obbligo di creare canali di Segnalazione interni per i *"soggetti del settore privato"* ed i *"soggetti del settore pubblico"* nelle accezioni – rispettivamente - di cui alle lettere p) e q) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto (si vedano l'art. 4 e, per il coordinamento normativo e la disciplina transitoria, gli artt. 23-24);
- il D.Lgs. n. 24/2023 ha stabilito le sanzioni di cui all'art. 21 comma 1;
- il D.Lgs n. 24/2023 (all'art. 21 comma 2) ha stabilito l'obbligo di prevedere, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a,) del D.Lgs 231/01: *"sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1"* (vedasi anche l'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 231/01).

Attraverso la segnalazione la *"persona Segnalante"* (vedasi infra al paragrafo 2.) contribuisce all'emersione di fenomeni di degenerazione e malfunzionamento del sistema interno alla singola gestione societaria e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione del rischio di commissione di reati e di situazioni comunque pregiudizievoli per l'integrità dell'Ente e, conseguentemente, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Ciò premesso, si evidenzia che la disciplina cui fa riferimento il presente documento - che rappresenta casistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo – è reperibile come segue: (i) normativa, al link: <https://www.normattiva.it/>; (ii) provvedimenti delle Autorità (in particolare: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al link: <https://www.anticorruzione.it/>; Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al link: <https://www.agid.gov.it/>; Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), al link: <https://www.garanteprivacy.it/>); (iii) disposizioni interne di riferimento (fra cui: il Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo adottato dalla Società, e menzionati allegati, lo Statuto, i Regolamenti e le Procedure interne, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, tutti presso la sede aziendale ed in parte ai link presenti sul sito web di Udine Mercati s.r.l. <https://www.udinemercati.com>).

2 Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato (anche ex art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023):

- **“ANAC”**: istituita con la Legge n. 190/2012 è l’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre Udine Mercati s.r.l. al rischio di sanzioni ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 in funzione della commissione di un Reato.
- **“Attività Sensibili”**: attività di Udine Mercati s.r.l., individuate nel *Modello*, nel cui ambito sussiste il rischio, anche solo potenziale, di commissione dei Reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi Confcommercio sottoscritto il 22 marzo 2024 per i lavoratori *dependenti di Udine Mercati s.r.l. e sue successive modifiche, integrazioni, e rinnovi*.
- **“Codice di Comportamento”**: il documento approvato da Udine Mercati s.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012) e dal D.P.R. n. 62/2013 (da ultimo modificato dal D.P.R. n. 81/2023).
- **“Codice Etico”**: il documento che integra il “Codice di comportamento” previsto dall’art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012) e dal D.P.R. n. 62/2013 (da ultimo modificato dal D.P.R. n. 81/2023) – ove approvato dal vertice di Udine Mercati s.r.l. quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi etici e di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Udine Mercati s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
- **“Controllo Analogo”**: la situazione in cui una Pubblica Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante.
- **“Custode dell’identità del segnalante”**: il RPCT, come qui definito.

- **“Data Protection Officer” o “DPO”:** la figura prevista dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), designato dal Titolare (o dal responsabile) per svolgere attività consultiva, di controllo e di supporto all’applicazione del GDPR e punto di contatto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. GDPD).
- **“Denuncia”:** la denuncia effettuata presso l’Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei Conti) ai sensi di quanto previsto dalla Legge.
- **“Destinatari”:** Organi Sociali (l’Assemblea dei Soci, l’Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione; l’Organo di Controllo/Sindaco Unico), Organi di Controllo (Organismo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Revisori/Società di revisione, *Data Protection Officer* ex GDPR, Organismi Interni di Valutazione), Personale dipendente della Società (assume rilevanza, ai fini del presente documento, la posizione di tutti i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti: dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d’inserimento, stagisti etc.), il Direttore, Fornitori (e relativi dipendenti/collaboratori) e tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Udine Mercati s.r.l., con o senza rappresentanza, anche di fatto, e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con il soggetto preponente (nell’ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti: (i) tutti coloro che intrattengono per la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. lavoratori parasubordinati, agenti (ad es. promotori), stagisti, liberi professionisti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.); (ii) altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società e/o cui è stata conferita procura e/o delega dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico; (iii) altri soggetti terzi che abbiano con la Società rapporti contrattuali (ad es. società di outsourcing, società interinali); (iv) i fornitori, gli outsourcer e i business partners. I Destinatari sono tenuti al rispetto del *Modello 231*).
- **“Dipendenti”:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti).
- **“Direttore di Mercato” o “Direttore”:** la figura e funzione prevista dal vigente *“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine”* approvato dal Comune di Udine.
- **“D.Lgs. n. 231/2001” o “Decreto”:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“D.Lgs. n. 24/2023”:** il Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, recante la *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la*

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. *"Decreto Whistleblowing"*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

- ***"D.Lgs. n. 36/2023"***: il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78" (c.d. *"Nuovo Codice degli appalti pubblici"*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, e successive modificazioni ed integrazioni.
- ***"In House Providing"***: la situazione in cui una pubblica amministrazione decide di ricorrere all'autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato rispettando procedure di evidenza pubblica.
- ***"Gestore delle segnalazioni"***: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (o "RPCT") di Udine Mercati s.r.l., quale soggetto individuato dal D.lgs. n. 24/2023 e dalla medesima Società per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 24/2023 e del *Modello 231*.
- ***"Gruppo"***: Udine Mercati s.r.l. e le società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice civile.
- ***"Linee Guida ANAC"***: le Linee Guida editate dall'ANAC in materia di segnalazioni ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e s.m.i. approvate, rispettivamente, con Delibera n. 311 del 12.07.2023 (Canale esterno) e Delibera n. 478 del 26.11.2025 (Canali interni) e s.m.i..
- ***"Linee Guida 231"***: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del *Modello*.
- ***"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001"* o *"Modello"***: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale Decreto Legislativo, e relativi allegati.
- ***"Modello 231"***: l'insieme organico dei documenti costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 adottato da Udine Mercati s.r.l., segnatamente compresi il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare, nonché la Policy Whistleblowing adottata ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, i regolamenti denominati *"Regolamento interno per l'utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet per la gestione degli archivi cartacei"* e *"Modello organizzativo privacy"* (ove rilevanti ai sensi del *Modello 231* e della presente Policy) ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: l’Organismo previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, per come individuato e nominato, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del *Modello*, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“Partner” o “business partners”**: controparte contrattuale di Udine Mercati s.r.l. (quali ad esempio clienti, fornitori, agenti, consulenti, operatori economici in genere ex D.lgs. n. 36/2023, etc., siano essi persone fisiche o giuridiche) con cui essa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili o nelle attività a rischio reato.
- **“Parte Generale”**: sezione del Modello che ne definisce l’impianto complessivo in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 ed alle specifiche scelte compiute dalla Società nella sua elaborazione.
- **“Parte Speciale”**: sezione del Modello nella quale sono definiti i principi di comportamento e le regole cui attenersi nello svolgimento delle Attività Sensibili e nelle Attività a rischio in relazione a classi omogenee di fattispecie di Reato a cui la Società è, anche solo potenzialmente, esposta, nonché sistema di prevenzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..
- **“Personale”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro (inclusi il Direttore, i lavoratori dipendenti, gli interinali, i collaboratori a qualsiasi titolo, gli “stagisti”, i volontari, i procuratori/delegati dall’Organo Amministrativo, nonché i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte di Udine Mercati s.r.l.).
- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero che esercitano – anche di fatto – la gestione o il controllo della medesima (in particolare, il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, gli eventuali institori ed i soggetti che siano destinatari di procura e/o delega da parte dell’Organo Amministrativo della Società)¹².
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 231/2001, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Policy Whistleblowing”**: procedura (adottata ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e quale parte integrante del

¹² Con la sentenza n. 3211 del 16 gennaio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha reso una propria interpretazione in merito alla nozione di “*esercizio di fatto della gestione e del controllo dell’ente*” e all’estensione della categoria dei soggetti apicali “*di fatto*”: discostandosi da altra impostazione interpretativa che riferisce il termine “*controllo*” alla sola nozione delineata dall’art. 2359 c.c., la Corte ha adottato una soluzione interpretativa di carattere estensivo, secondo la quale la nozione di controllo ricomprende “anche un’attività di ‘controllo’ e di vigilanza o, comunque, di verifica ed incidenza nella realtà economico patrimoniale della società, sovrapponibile a quella dei sindaci o degli altri soggetti formalmente deputati a tali attività”.

proprio *Modello* e del proprio *PTPCT*) che definisce in Udine Mercati s.r.l. il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. n. 51/2018, e s.m.i..

- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: per Amministrazione Pubblica si deve intendere: (i) lo Stato (o Amministrazione Statale); (ii) gli Enti Pubblici, economici o meno: si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla Legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica); (iii) il Pubblico Ufficiale: colui che esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*: art. 357 del codice penale); (iv) l’incaricato di Pubblico Servizio: colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.: si rappresenta che *“a qualunque titolo”* deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”) e non rileva il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- **“Protocollo” o “Procedura”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal *Modello* al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“PTPCT”**: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato da Udine Mercati s.r.l. ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione.
- **“Reati” o “Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012 (per come eventualmente modificati e integrati in futuro).
- **“Regolamento del Mercato Agroalimentare all’Ingrosso di Udine” o “Regolamento del Mercato”**: disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Udine, da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2022.

- **“Responsabile della funzione disciplinare”**: il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque, dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile della funzione disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*.
- **“RPCT”**: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Udine Mercati s.r.l., nominato ex art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente, cui competono i compiti, poteri e doveri di cui – in particolare – agli artt. 4-5-21 del D.lgs. n. 24/2023, nonché alla Legge n. 190/2012, ai D.lgs. nn. 33 e 39/2013¹³ ed al D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i..
- **“Regole e Principi Generali”**: le regole ed i principi generali di cui al *Modello* specificatamente individuati.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 2, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (art. 2, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Facilitatore”**: soggetto che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 24/2023).

¹³ La Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato, a chi, nell'anno precedente, abbia ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali. In conseguenza di ciò è possibile per colui che, in provenienza, sia stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico andare a ricoprire, in destinazione, l'incarico di amministratore in un'altra società pubblica. L'intervento della Corte sul comma 2 ha lasciato in vita la analoga disposizione del comma 1, che riguarda il livello regionale.: l'ANAC – con segnalazione n. 2/2024 – ha sottoposto al legislatore, ovvero di rivedere, nel senso voluto dalla Corte, l'intero articolo «rimuovendo, in via generale, gli incarichi di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (comma 1 ultima parte e comma 2 ultima parte dell'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013) tra quelli che rilevano in provenienza e, in quanto tali, assumono valenza ostativa al conferimento di tutti gli incarichi in destinazione presi in considerazione dall'articolo 7 del d.lgs. n. 39/2013».

- **“Informazioni sulle violazioni”** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti *Violazioni* commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico -ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, del D.Lgs. n. 24/2023 – con Udine Mercati s.r.l., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali *Violazioni* (art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Persona segnalante” o “Segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente (art. 2, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Riscontro”**: la comunicazione al Segnalante su come la segnalazione è stata o sarà gestita (art. 2, comma 1 lett. o), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Segnalazione”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle *Violazioni* (art. 2, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle *Violazioni*, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 (art. 2, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle *Violazioni*, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente *Policy* (art. 2, comma 1 lett. d), e art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Segnalazione anonima”**: la segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante.
- **“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme di regole e misure sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal *Modello 231*.

- **“Società”**: Udine Mercati s.r.l..
- **“Soggetti del settore privato”**: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: (i) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 (cinquanta) lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato; (ii) rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 (cinquanta) lavoratori subordinati; (iii) adottano Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (art. 2, comma 1 lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Soggetti del settore pubblico”**: le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house* (art. 2, comma 1 lett. p), del D.Lgs. n. 24/2023).
- **“Violazioni”**: tutti i comportamenti, atti od omissioni - soggetti alla *Segnalazione*¹⁴ - che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità di Udine Mercati s.r.l. e che consistono in quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente *Policy Whistleblowing*.
- **“Whistleblowing”**: il processo di *Segnalazione* degli illeciti che comportino *Violazioni* ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

3 Principi generali e scopo del presente Protocollo o Policy.

Con la presente *Policy* Udine Mercati s.r.l. si prefigge di concorrere a tutelare ed incoraggiare il socio e il dipendente (che rivesta funzioni apicali, ovvero risulti soggetto all’altrui controllo/direzione), nonché il collaboratore, i componente di organi di amministrazione, direzione, vigilanza, rappresentanza e di controllo della Società (anche ove le funzioni vengano esercitate di fatto), i componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Sindaco Unico, il Revisore, l’OIV, il DPO ed il RPCT, ed in genere i soggetti indicati alle lettere c) – d) – e) – f) – g) – h) del comma 3 e al comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, i quali - “a tutela dell’integrità” di Udine Mercati s.r.l. (ex art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/01) - segnalino “informazioni sulle violazioni” (ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) n. 1 e lett. b), del D.Lgs. 24/2023) di cui vengano a conoscenza nell’ambito del “proprio contesto lavorativo” (come definito dall’art. 2, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 24/2023: vedasi nota 2). Ed altresì di:

- chiarire i principi ispiratori dell’istituto ed il destinatario delle Segnalazioni interne ed esterne;

¹⁴ **Non possono essere oggetto di segnalazioni, divulgazione pubblica o denuncia:** (i) le situazioni legate ad un interesse di carattere personale, cioè che attengono esclusivamente al tuo rapporto individuale di lavoro o di impiego pubblico, oppure ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate; (ii) le segnalazioni di violazioni che siano già disciplinate dagli atti dell’Unione europea o nazionali, oppure da quelli nazionali indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937; (iii) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell’Unione europea.

- precisare il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza rispetto alle *Segnalazioni*;
- definire le modalità di gestione delle Segnalazioni interne, attraverso un *iter* procedurale definito, che preveda tempi certi per l'avvio e la conclusione dell'attività istruttoria;
- articolare le modalità operative da seguire per tutelare la riservatezza dell'identità della "*persona segnalante*" (come definita dall'art. 2, comma 1 lett. g), del D.Lgs. n. 24/2023), del contenuto della *segnalazione* medesima, nonché dell'identità delle persone coinvolte e di eventuali soggetti indicati: e ciò nel rispetto delle previsioni normative in materia di trattamento dei dati;
- enunciare le misure di protezione garantite alla *persona segnalante* ed agli altri soggetti tutelati (art. 16 e segg. del D.Lgs. n. 24/2023);
- enunciare i profili disciplinari delle segnalazioni (meglio definiti nel *Sistema Disciplinare* parte integrante del *Modello 231*);
- specificare i soggetti che possono (e sono tenuti, in forza del *Codice Etico* adottato da Udine Mercati s.r.l.) ad effettuare la Segnalazione interna;
- disciplinare oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della Segnalazione interna;
- fornire informazioni ed indicazioni circa le modalità e le condizioni per effettuare una Segnalazione esterna, una denuncia o una divulgazione pubblica.

La presente *Policy* ha anche lo scopo di rimuovere i fattori che possono disincentivare od ostacolare il ricorso all'istituto del *Whistleblowing* ovvero l'abuso di tale istituto, come ad esempio dubbi o incertezze in ordine alle modalità da seguire per l'inoltro di una segnalazione, alla gestione ed agli effetti della segnalazione, nonché ai timori di ritorsioni o discriminazioni, ovvero di dispersione/diffusione del dato personale o sensibile segnalato e trattato.

L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al *whistleblower* (o "*persona segnalante*" ex D.Lgs n. 24/2023) chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari delle segnalazioni e alle modalità di trasmissione delle stesse, nonché in ordine alle forme di tutela riconosciute e garantite dall'Ordinamento.

Il procedimento di gestione delle *Segnalazioni* della Società assicura, infatti, la riservatezza dell'identità del *segnalante* (ed altresì della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione e del c.d. "*facilitatore*", nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 – 12 -14 del D.Lgs. n. 24/2023) fin dal momento di ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Fermo quanto sopra, si precisa che:

- sono fatte salve, in quanto prevalenti sulla presente *Policy* ove contrastanti con la stessa, le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, le “informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC” previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023¹⁵ e le Linee Guida approvate dall’ANAC ex art. 10 del D.Lgs medesimo;
- la presente *Policy* non modifica i flussi informativi periodici all’Organismo di Vigilanza di Udine Mercati s.r.l. così come disciplinati nelle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da quest’ultima e nello Statuto dell’OdV, né i flussi informativi al RPCT così come previsti dal PTPCT e dalle norme di legge.

4 Persone che possono effettuare la segnalazione interna e tutela

4.1 Persone che possono effettuare la segnalazione

Le Segnalazioni interne possono (e devono secondo il Codice Etico adottato da Udine Mercati s.r.l. a cui si rimanda), essere effettuate, in particolare, dalle seguenti persone:

- a. dipendenti, a qualsiasi titolo, e soci della Società;
- b. lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo, che svolgono la propria attività in favore della Società, come definiti dal D.Lgs n. 24/2023;
- c. lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o di servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore della Società;
- e. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.2 La tutela delle persone segnalanti di cui al superiore punto 4.1

Fermo quanto disposto dall’art. 3, comma 5, e dagli art. 16 e seguenti del D.Lgs. n. 24/2023, la tutela delle persone *Segnalanti* si applica nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico, anche di fatto, è in corso;

¹⁵ **Art. 9. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC**

1. L’ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

a) l’illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;

b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;

c) le istruzioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;

d) l’illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto, dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;

e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l’ANAC può dare ad una segnalazione esterna;

f) l’elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, convenzioni con l’ANAC, nonché i loro contatti.

- b. quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante in processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova;
- d. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, al venire meno del rapporto di fatto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4.3 Esclusioni

La presente *Policy* - fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023 – **non si applica** alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli indicati al superiore punto **4.1** (lettere da **a.** a **f.**), inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia (Legge n. 300/1970 in primo luogo).

La presente *Policy* si applica alle segnalazioni inerenti violazioni registrate **nello specifico contesto di Udine Mercati s.r.l.** e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta o per la quale opera che non abbiano alcuna attinenza con soggetti, processi o attività ricollegabili alla Società.

5 Contenuti, oggetto, modalità e destinatario della Segnalazione interna.

5.1 Il contenuto della segnalazione.

Udine Mercati s.r.l. ha attivato canali di Segnalazione interna - disciplinando le modalità per effettuare e gestire le segnalazioni con la presente *Policy* - ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 6 del D.Lgs n. 231/01 e nel rispetto delle previsioni degli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 24/2023¹⁶.

¹⁶ **Art. 4. Canali di Segnalazione interna**

1. *I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di Segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di Segnalazione interna di cui al presente decreto.*

2. *La gestione del canale di Segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di Segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.*

3. *Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.*

4. *I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di Segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di Segnalazione interna e la relativa gestione.*

5. *I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di Segnalazione interna.*

6. *La Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.*

Art. 5. Gestione del canale di Segnalazione interna

Per dare attuazione alle vigenti previsioni di cui al D.Lgs n. 24/2023 ed al D.Lgs n. 231/2001 (e per essere efficace e idoneo ex artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2001) il *Modello*, infatti, deve indicare il “*destinatario*” delle Segnalazioni interne, vale a dire il soggetto, l’organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le Segnalazioni interne oggetto della disciplina. L’opzione organizzativa più efficace deve essere individuata dall’Ente anche sulla base delle caratteristiche dimensionali e organizzative (vedasi art. 6 commi 4 e 4 bis del D.Lgs 231/2001): Udine Mercati s.r.l. ha individuato il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza** quale destinatario e gestore esclusivo dei canali interni di Segnalazioni ai sensi di legge, in ragione delle caratteristiche della organizzazione aziendale.

La “*persona segnalante*” (come definita dall’art. 2 comma 1 lett. g) del D.Lgs 24/2023) deve fornire tutti gli elementi utili affinché il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza** di Udine Mercati s.r.l. possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti necessari per il riscontro della ammissibilità e fondatezza dei fatti sottoposti alla propria attenzione e per gli adempimenti previsti dall’art. 5 del D.Lgs n. 24/2023.

A tale scopo la “*Segnalazione interna*” dovrà contenere quantomeno gli elementi di seguito indicati:

- a) generalità del soggetto che effettua la Segnalazione interna, con indicazione della posizione o funzione svolta in ambito aziendale;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione interna;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di individuare il soggetto ovvero i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito al fatto oggetto di Segnalazione interna;
- f) l’indicazione di eventuali documenti che possano suffragare la fondatezza dei fatti segnalati;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza di tali fatti.

1. *Nell'ambito della gestione del canale di Segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di Segnalazione interna svolgono le seguenti attività:*

- a) *rilasciano alla persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;*
- b) *mantengono le interlocuzioni con la persona Segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- c) *danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*
- d) *forniscono riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;*
- e) *mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.*

5.2 L'oggetto della segnalazione.

Premesso e ribadito che:

- l'istituto del *Whistleblowing* è volto alle segnalazioni, alle denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile, nonché alle divulgazioni pubbliche, di "*informazioni*" sulle "*violazioni*" (così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b), del D.Lgs. n. 24/2023) di cui un soggetto sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- il D.Lgs n. 24/2023 ed il D.Lgs n. 231/01 sembrano aver introdotto una mera facoltà di segnalazione, mentre cogente risulta - ai termini di legge - la sola predisposizione di uno o più canali riservati deputati alla ricezione e gestione delle Segnalazioni interne nel rispetto delle altre previsioni del Decreto. Tale facoltà, per ragioni di coerenza sistematica con altre previsioni dell'Ordinamento - ove lo stesso prestatore di lavoro è soggetto a penetranti obblighi di collaborazione, informazione e fedeltà nei confronti dell'imprenditore e dell'impresa (si vedano a titolo di esempio gli artt. 2104 – 2105 cod. civ. e gli artt. 19 -20 D.Lgs n. 81/2008) - si ritiene possa anche assumere i connotati dell'onere in capo ai Destinatari del Modello 231 di Udine Mercati s.r.l.;
- quanto stabilito dall'ANAC, nelle informazioni pubblicate sul proprio sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023 e nelle *Linee Guida ANAC* (di cui alle definizioni del superiore paragrafo 2), è da ritenersi prevalente sulle contrarie disposizioni della presente *Policy*;
- benché il D.Lgs. n. 231/2001 menzioni soltanto gli *apicali* ed i *soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza* quali titolari del potere/onere di segnalazione, Udine Mercati s.r.l. ritiene maggiormente rispondente alle finalità preventive dell'istituto, per come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, estendere tale potere/onere, tramite espressa previsione del *Codice Etico*, anche ai propri collaboratori in genere ed ai soggetti indicati alle lettere a) - b) – c) - d) – e) – f) – g) – h) del comma 3 e al comma 4 dell'art. 3 del *Decreto*;
- Udine Mercati s.r.l. ha previsto **sanzioni disciplinari** in relazione all'omesso o abusato ricorso alla segnalazione prevista dalla presente *Policy*, alla violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni (art. 12 del *Decreto*), nonché alla violazione del divieto di ritorsione (art. 17 del *Decreto*) e di condotte discriminatorie: ciò nel *Sistema Disciplinare* parte integrante del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01.

Un tanto premesso si sottolinea che oggetto della "Segnalazione" e delle "informazioni sulle violazioni", ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e del D.Lgs. 24/2023, sono:

- i. le "*condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)*" dell'art. 2 comma 1 lett. a) del *Decreto*;
- ii. gli "*illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti*"

dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”;

- iii. *gli “atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea”;*
- iv. *gli “atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società”;*
- v. *gli “atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri” (ii) – (iii) – (iv) che precedono;*
- vi. *le violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.Lgs n. 231/01 adottato dalla Società, “che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)” dell’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto;*
- vii. *le “informazioni sulle violazioni” (nella accezione dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs 24/2023) e quindi informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti: a) violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nei rapporti con Udine Mercati s.r.l.; b) elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;*

di cui la “persona segnalante” (come definita dall’art. 2 comma 1 lett. g) del D.Lgs 24/2023) – tra cui i soggetti indicati nell’articolo 5 comma 1 lett. a) e b)¹⁷ - sia venuta a conoscenza “nell’ambito del proprio contesto lavorativo” (così come definito al comma 1 lett. i) del D.Lgs cit. vedasi nota nr. 2).

Per **condotta illecita rilevante** ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Udine Mercati s.r.l. intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, dolosa o colposa - avvenuta in relazione allo svolgimento dell’attività

¹⁷ **Art. 5. Responsabilità dell’ente**

L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

lavorativa e sociale e che abbia ripercussioni sulla stessa – che arrechi o che possa arrecare vantaggio, ovvero danno o pregiudizio (anche di immagine) alla Società, ed altresì che leda o possa ledere l'integrità di quest'ultima, allorché detta condotta:

- (i) violi disposizioni normative, nazionali¹⁸ o comunitarie, o regolamentari;
- (ii) integri, anche nella forma tentata, i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- (iii) si ponga in contrasto con le previsioni e prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Udine Mercati s.r.l. finalizzate alla prevenzione, al trattamento ed alla minimizzazione del rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (e, in particolare, dei reati oggetto delle varie Parti Speciali del *Modello*).

Per **violazioni del (proprio) Modello 231** Udine Mercati s.r.l. intende, prudenzialmente, tutte le significative e/o reiterate inosservanze connesse alle previsioni e all'attuazione del *Modello 231* stesso (compresi: il "*Codice Etico*", i regolamenti denominati "*Regolamento interno per l'utilizzo consapevole della strumentazione informatica e della rete internet per la gestione degli archivi cartacei*" e "*Modello organizzativo privacy*", il PTPCT e la presente "*Policy Whistleblowing*").

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono oggetto di *Segnalazione* ai sensi della presente *Policy* i seguenti comportamenti:

- indebita promessa o dazione di denaro o altre utilità a consulenti e fornitori, ovvero a pubblici ufficiali ed a incaricati di pubblico servizio;
- falsificazione di dati e/o informazioni in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, ovvero in materia contabile, commerciale e tributaria;
- condotte attive od omissive integranti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero comunque illecite, disoneste o ingannevoli;
- significative e/o reiterate violazioni delle prescrizioni e procedure in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- significative e/o reiterate violazioni delle prescrizioni e procedure in materia ambientale;
- significative e/o reiterate inosservanze, ad opera delle funzioni e/o degli organi aziendali a ciò preposti e comunque interessati, degli obblighi e delle tempistiche dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza o altri organi sociali previsti dal *Modello 231* della Società;

¹⁸ Per ciò che interessa la Società, in questa categoria rientrano parte degli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili specificamente individuati nelle violazioni del diritto UE di cui all'allegato 1 al D.Lgs n. 24/2023.

- inosservanza delle regole procedurali del *Sistema Disciplinare*, condizionamento indebito e/o ostacolo all'esercizio della funzione disciplinare, utilizzo improprio della funzione disciplinare medesima;
- significative e/o reiterate inottemperanze alle previsioni del *Codice Etico* rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- significative e/o reiterate inottemperanze alle previsioni del PTPCT;
- significativa e/o reiterata violazione delle regole di comportamento e protocolli contenuti o menzionati in una Parte Speciale del *Modello*;
- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel *Modello 231*, ovvero omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal *Modello 231*, nell'espletamento di condotte/azioni e/o operazioni connesse alle attività sensibili, che anche alternativamente: (i) esponcano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001; (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001; (iii) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e/o dal *Decreto*;
- omessa *segnalazione*, ove prevista, ai sensi della presente *Policy*;
- violazione della riservatezza nella gestione della *segnalazione* di cui alla presente *Policy*;
- atti, comportamenti e provvedimenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti della *persona segnalante* e *dei soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione* di cui alla presente *Policy*;
- mancata collaborazione con l'OdV o con il RPCT, mediante l'adozione di comportamenti o omissioni idonei ad impedire o anche solo ostacolare le funzioni di controllo, accertamento e verifica dei medesimi;
- violazione degli obblighi gravanti sull'OdV e/o sul RPCT e rilevanti ai sensi del *Modello 231*;
- illeciti previsti dall'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 inerenti: appalti pubblici (*Parte I sub. A.*), sicurezza e conformità dei prodotti (*Parte I sub. C.*), ambiente (*Parte I sub. E.*), salute pubblica (*Parte I sub. H.*), protezione dei consumatori (*Parte I sub. I.*), tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (*Parte I sub. J.*);
- violazioni inerenti le norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposte sulle società;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e/o all'OdV e/o al RPCT al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

L'eventuale rivelazione da parte del *Segnalante* di segreti d'ufficio, professionali, scientifici, aziendali o industriali non costituirà fonte di responsabilità, né reato, né violazione dell'obbligo di fedeltà al datore di lavoro (art. 20 del D.Lgs. 24/2023), ma l'operatività di tale regime di esenzione **non opera**:

- a) qualora la *Segnalazione* venga effettuata con modalità eccedenti rispetto a quelle necessarie per la eliminazione/soppressione/prevenzione dell'illecito o della "violazione" ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali di comunicazione espressamente previsti al punto **5.3** che segue e per comportamenti, atti ed omissioni non collegati alla *Segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica*;
- b) qualora l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto della *Segnalazione* in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza/difesa anche in sede giudiziaria/amministrativa con la Società o con la persona fisica interessata dalla *Segnalazione*.

Udine Mercati s.r.l. sottolinea che la presente *Policy* non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di contrattuale, ovvero rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dei vari Responsabili e al Direttore.

È in ogni caso vietato, e potrebbe essere fonte di responsabilità personale:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di *Segnalazioni* con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'invio di *Segnalazioni* che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale/professionale del soggetto segnalato;
- l'invio di *Segnalazioni* di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- l'invio di *Segnalazioni* effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Tali condotte, insieme all'invio di *Segnalazioni* comunque effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, palesemente infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, i suoi collaboratori e *business partners*, saranno sanzionabili in conformità al *Sistema Disciplinare* adottato da Udine Mercati s.r.l..

Si specifica che nei casi citati, la riservatezza dell'identità del *segnalante*, nonché le altre misure di tutela del *segnalante* previste dalla Società, non saranno garantite.

5.3 Canali, modalità e destinatario della segnalazione interna (art. 4 -5 D.Lgs. 24/2023; art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01)

Udine Mercati s.r.l. mette a disposizione della “*persona segnalante*” appositi canali di Segnalazione interna¹⁹ finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni della presente Policy e del D.Lgs n. 24/2023.

La gestione delle Segnalazioni effettuate tramite il canale interno di Udine Mercati s.r.l. è affidata al **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza** (individuato e nominato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012).

Le Segnalazioni interne ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e della presente *Policy* possono essere trasmesse al RPCT attraverso un *form* da compilarsi in ogni sua parte (e nei campi ivi previsti) a cura del *Segnalante* (*form* il cui utilizzo non è tuttavia obbligatorio), come segue:

- attraverso l'apposita piattaforma informatica dedicata e denominata “*Legality Whistleblowing – segnalazione illeciti*” raggiungibile tramite il link diretto <https://udinemercati.segnalazioni.net/> disponibile sul sito web di Udine Mercati s.r.l. www.udinemercati.com, che propone un *form* da compilarsi in ogni sua parte a cura del *Segnalante* (l'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica “*no log*”: questo significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma per le *Segnalazioni* venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale della Società, questo non verrà in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, a ulteriore tutela del *Segnalante*);
- a mezzo posta ordinaria, raccomandata o consegna a mani indirizzata esclusivamente al RPCT presso la sede di Udine Mercati s.r.l.. In ogni caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: **(i)** la prima con il modulo recante i dati identificativi del *segnalante*; **(ii)** la seconda con il modulo recante la *segnalazione*, in modo da separare i dati identificativi del *segnalante* dalla *segnalazione*; **(iii)** entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno - con la dicitura ben evidente - “*Riservato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”.
- a mezzo comunicazione orale al RPCT di Udine Mercati s.r.l., a mezzo di una linea telefonica registrata o del sistema di messaggistica vocale messo a disposizione del *Segnalante* sulla sopra citata piattaforma informatica;

¹⁹ **Art. 4. Canali di Segnalazione interna**

“..... propri canali di Segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione” ex art. 4 comma 1 D.Lgs 24/2023.

- ovvero su richiesta della persona *Segnalante* di incontro diretto con il gestore della segnalazione, ovvero con il RPCT di Udine Mercati s.r.l., incontro che deve essere fissato entro un tempo ragionevole.

Il RPCT di Udine Mercati s.r.l. cura la protocollazione in via riservata delle Segnalazioni interne (annotando la segnalazione ricevuta in un apposito registro delle segnalazioni – il c.d. “*registro delle segnalazioni*” – istituito in formato digitale ed accessibile solo al RPCT).

Il RPCT non partecipa alla adozione di eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi della Società competenti.

Il RPCT - nel rispetto della presente *Policy* e delle norme di legge (in particolare: D.Lgs. n. 24/2023, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e sotto la propria responsabilità - può avvalersi, per le attività istruttorie, di funzioni aziendali e di terzi.

Da un punto di vista procedurale, acquisita la *Segnalazione* mediante uno dei canali sopra descritti, il RPCT procede – con l’eventuale supporto del gruppo di lavoro in precedenza descritto – a svolgere le attività di seguito indicate:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della *Segnalazione interna*;
- mantiene le interlocuzioni con la persona *Segnalante*;
- dà un corretto seguito alle *Segnalazioni* interne ricevute;
- fornisce un riscontro al *Segnalante*.

Per quanto riguarda l’avviso di ricevimento della segnalazione: in caso di utilizzo di posta elettronica certificata ad opera del *Segnalante* l’avviso viene trasmesso con lo stesso mezzo, mentre nel caso di raccomandata o consegna a mani della *Segnalazione* interna stessa l’avviso viene rilasciato con la corrispondente modalità. Nel caso, invece di incontro diretto, l’avviso avviene mediante la sottoscrizione del verbale dell’incontro da parte dell’RPCT, controfirmato dal *Segnalante*. Resta inteso che non risulta possibile effettuare l’avviso di ricevimento in caso di *Segnalazione* anonima. L’avviso di ricevimento della *Segnalazione* interna viene rilasciato entro sette giorni dalla data di ricezione della *Segnalazione* interna stessa.

Per quanto riguarda le interlocuzioni con la persona *Segnalante*: esse avvengono con la medesima modalità (e nei limiti) scelta dal *Segnalante* per effettuare la *Segnalazione* interna: vale a dire, in forma scritta tramite la piattaforma e in forma orale tramite successivi incontri riservati con il RPCT.

Per quanto riguarda il corretto seguito alle segnalazioni ricevute, si precisa che il RPCT provvede al preliminare esame della segnalazione ricevuta al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo, potendo anche chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato come sopra specificato.

Qualora la *Segnalazione* interna si riveli inammissibile, il RPCT provvede alla sua motivata archiviazione, dandone notizia al *Segnalante*.

6 Segnalazioni anonime interne.

Le segnalazioni anonime interne - vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore - sono equiparate a segnalazioni ordinarie da trattare secondo i regolamenti interni della Società e non secondo la presente *Policy*: essere saranno considerate solo se relative a fatti di particolare gravità e comunque adeguatamente circostanziate e utilmente riscontrabili a giudizio dell'RPCT della Società.

Il *Segnalante* o denunciante anonimo - *ove successivamente identificato e che ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni* - può comunque beneficiare della tutela che il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive (art. 16 co. 4 del *Decreto*): ne consegue che le segnalazioni anonime verranno comunque registrate e conservate per un periodo di 5 anni (decorrenti dalla data di ricezione), rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il *Segnalante* comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella *Segnalazione interna* o denuncia anonima.

Salvo quanto sopra, le misure di protezione tipiche dell'istituto del *whistleblowing* verranno garantite da Udine Mercati s.r.l. solo in caso di *Segnalazioni* interne formulate da soggetti chiaramente identificatisi e nel

rispetto di quanto stabilito dal Capo III del D.Lgs n. 24/2023 (fermo quanto previsto dall'art. 3 commi 1-3-4-5 del D.Lgs n. 24/2023²⁰ e dall'art. 16 comma 4 del D.Lgs cit.²¹).

²⁰ **Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo**

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la Segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

²¹ **Art. 16. Condizioni per la protezione della persona Segnalante**

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

Rimane sempre impregiudicato il diritto del *Segnalante* di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

7 Verifica dell'ammissibilità e fondatezza della Segnalazione interna (artt. 5-12-13-14 D.Lgs. 24/2023).

La verifica della ammissibilità della Segnalazione interna e della fondatezza delle circostanze rappresentate nella *Segnalazione* medesima costituiscono, in Udine Mercati s.r.l., attività riservata all'RPCT, quale compito ineludibile e quale organo deputato altresì alla vigilanza sull'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società.

Tutta la procedura avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 (in particolare degli artt. 5-12-13-14).

All'RPCT è riservata ogni attività istruttoria necessaria o utile, compresa l'audizione personale del *Segnalante* e della *persona segnalata*, nonché di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e l'acquisizione di documenti o il compimento di attività ispettive o di accesso ai luoghi²².

La comunicazione della Segnalazione interna ad altre strutture/funzioni aziendali per finalità istruttorie costituisce compito esclusivo e riservato all'OdV e avrà riguardo soltanto al contenuto della Segnalazione interna medesima, con espunzione di tutti i riferimenti e gli elementi dai quali risulti anche astrattamente possibile una individuazione dell'identità del *Segnalante*.

La Segnalazione interna viene considerata inammissibile e viene archiviata senza ulteriori accertamenti, nei seguenti casi:

- manifesta incompetenza di Udine Mercati s.r.l. sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- intervento di Udine Mercati s.r.l. non più attuale;
- finalità palesemente emulativa;
- accertato contenuto generico della *Segnalazione* interna o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero *Segnalazione* interna corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di *Segnalazione* interna di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della *Segnalazione* interna (come sopra descritti).

²² Si precisa che tutte le attività di verifica devono rispettare le specifiche norme di settore e i limiti stabiliti dalle disposizioni materia di controlli a distanza (art. 4 della Legge n. 300/1970) e quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti la sua sfera privata (art. 8 Legge n. 300/1970 e art. 10 D.Lgs n. 276/2003).

Qualora, invece, la segnalazione sia valutata ammissibile quale Segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il *Segnalante*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite le modalità più sopra indicate. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del *Segnalante* e degli altri soggetti coinvolti e che vengano rispettate le norme di legge (ed in particolare le previsioni del *Decreto*)

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della *Segnalazione* interna, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone informazione al *Segnalante*.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della *Segnalazione* interna, si rivolge tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterni, ognuno secondo le proprie competenze: di tali coinvolgimenti, viene data notizia al *Segnalante* con le modalità sopra indicate.

Non spetta all'RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli che l'ordinamento, anche interno all'Ente, attribuisce ad altri soggetti.

Per quanto riguarda il riscontro al *Segnalante*, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio di una inchiesta interna, di provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, del rinvio ad un'Autorità competente per ulteriori indagini. Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche avere carattere interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività che si intende intraprendere. In tale ultimo caso, gli esiti finali saranno comunicati quando disponibili.

Ad eventuali altri soggetti (ed in particolare all'Organo Amministrativo per le valutazioni e determinazioni di competenza del medesimo) e uffici interni, il RPCT trasmette non la *Segnalazione* interna, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della *Segnalazione* interna stessa, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del *Segnalante*. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del *Segnalante* può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Pertanto, qualora vengano in rilievo possibili profili di responsabilità disciplinare, il RPCT ne informa le funzioni competenti per i procedimenti disciplinari omettendo ogni riferimento al *Segnalante*. Laddove tali funzioni per i procedimenti disciplinari, a seguito delle verifiche autonomamente condotte, ritengano che la contestazione degli addebiti disciplinari al soggetto segnalato debba basarsi, in tutto o in parte, sulla *Segnalazione* interna e la conoscenza dell'identità del *Segnalante* sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, ne informano tempestivamente il RPCT il quale, a sua volta, provvede a richiedere al *Segnalante* il consenso a rivelare la propria identità previa comunicazione delle ragioni che la richiedono, dando poi riscontro alla citata funzione per i procedimenti

disciplinari. Nel caso in cui il *Segnalante* non acconsenta alla rivelazione dell'identità, la *Segnalazione* interna verrà gestita come Segnalazione anonima ed, eventualmente, archiviata.

Gli uffici interni interpellati, concluse le verifiche di propria competenza, sono tenuti a darne riscontro il RPCT, anche ai fini di informarne il *Segnalante*.

Il *Segnalante* deve essere consapevole sin dall'inizio del fatto che, al ricorrere delle condizioni di legge, la propria Segnalazione interna può essere trasmessa alla competente Autorità giudiziaria e che la sua identità potrebbe essere disvelata.

7.1 Sintesi del procedimento di verifica della ammissibilità e fondatezza della Segnalazione interna.

Qualora - all'esito delle valutazioni del RPCT e nel termine tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione interna – quest'ultima risulti:

- a) ammissibile e fondata: il RPCT, in relazione alle cause, alla natura, alla gravità ed agli effetti della “violazione” (art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 24/2023), provvederà a:
 - i) inoltrare la Segnalazione interna al responsabile della funzione disciplinare ed altresì all'Organo Amministrativo per le conseguenti determinazioni; qualora le Segnalazioni interne riguardino l'Organo Amministrativo o il RPCT esse verranno inoltrate all'Organo di Controllo (Sindaco Unico, Revisore): in caso di inoltro della Segnalazione interna verranno comunicati esclusivamente i contenuti della stessa, espungendo ed anonimizzando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del *Segnalante* e degli altri soggetti la cui identità va tutelata;
 - ii) proporre e/o richiedere ogni altra iniziativa od attività conseguente e volta a garantire il rispetto e/o l'aggiornamento del *Modello 231* adottato e/o delle procedure aziendali e comunque la tutela della Società;
 - iii) comunicare alla “*persona segnalante*” informazioni circa il “*seguito*” che viene dato o che si intende dare alla “*Segnalazione interna*” della “violazione” (art. 2 comma 1, rispettivamente, lett. g) – n) – o), del D.Lgs n. 24/2023);
- b) non ammissibile o infondata: il RPCT provvederà alla archiviazione della *Segnalazione* interna, comunicando un tanto al *Segnalante*, e riferirà al responsabile della funzione disciplinare e/o all'Organo Amministrativo e di Controllo – per i provvedimenti, anche sanzionatori, di competenza - ove la *Segnalazione interna* appaia effettuata con dolo o colpa grave (fermo quanto previsto dagli artt. 16²³ e 20 del D.Lgs n. 24/2023), ovvero di abuso dell'istituto del *Whistleblowing*.

²³ Art. 16 Condizioni per la protezione della persona *Segnalante*.

- c) nel caso di condotte penalmente rilevanti l'informazione verrà trasmessa direttamente all'Organo Amministrativo per le determinazioni del medesimo, il quale sarà coinvolto anche nel caso dalla Segnalazione interna emergano necessità di revisione dell'organizzazione o della attività della Società.

Il RPCT, in ogni caso, provvederà a relazionare l'Organo Amministrativo e il Sindaco Unico, nell'ambito della sua reportistica periodica, in merito alla gestione delle Segnalazioni interne ricevute.

8 Misure di protezione del Whistleblower.

8.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante (art. 3, commi 3-4, e art. 12 D.Lgs. 24/2023)

L'identità della *persona segnalante* (il "*Segnalante*" o il "*Whistleblower*"), o della persona che denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che divulga pubblicamente "informazioni sulle violazioni" di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio "*contesto lavorativo*" (e comunque l'identità dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione) ed, altresì, qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate – senza il consenso espresso delle medesime persone - a soggetti diversi dall'RPCT della Società unico soggetto competente a ricevere e dare seguito alle Segnalazioni.

La riservatezza comprende anche il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione²⁴.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, ecc.), l'identità della "*persona*

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

²⁴ L'art. 12 del D.Lgs 24/2023 prevede, infatti, un generale obbligo di riservatezza per il quale le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse: l'identità del Segnalante (ex art. 2 comma 1 lett. g) e art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs 24/2023) e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione. La norma in commento prevede, inoltre, che è tutelata l'identità delle "*persone coinvolte*" (nella accezione di cui all'art. 2 comma 1 lett. l) del D.Lgs 24/2023) e delle persone menzionate nella Segnalazione "*fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante*".

segnalante” (ex art. 2, comma 1 lett. g), e art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 24/2023) e dei soggetti comunque coinvolti nella “*Segnalazione*” viene protetta in ogni contesto successivo alla ricezione della *Segnalazione* stessa, la quale viene processata in forma anonima e con il rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (ed ulteriori norme nazionali e comunitarie in materia), nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 (artt. 12-13-14 in particolare). L’associazione logica tra il contenuto di una *Segnalazione* e l’identità dell’autore della *Segnalazione* stessa è sempre garantita dall’impiego di idonei dispositivi *software*.

Fatte salve le eccezioni legislativamente previste, l’identità del *Segnalante* non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che risultano coinvolti nella gestione della *Segnalazione* sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’Ordinamento giuridico.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla *Segnalazione*, l’identità del “*persona segnalante*” (art. 2, comma 1 lett. g,) e art. 3, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 24/2023) può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso della “*persona segnalante*”;
- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla *Segnalazione* e la conoscenza dell’identità della “*persona segnalante*” risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Il D.Lgs. n. 24/2023 specifica i casi di deroga (nel caso di procedimenti penali, contabili e disciplinari) e prevede le relative garanzie:

- nell’ambito del procedimento penale, l’identità della “*persona segnalante*” è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. che disciplina il segreto investigativo: tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*”;
- nell’ambito dell’eventuale procedimento innanzi alla Corte dei Conti, l’identità del *Segnalante* non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria: dopo, l’identità del *Segnalante* potrà essere svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- in riferimento ai procedimenti disciplinari, si sottolinea che il *Decreto* specifica che l’identità del *Segnalante* non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla *Segnalazione*, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla *Segnalazione* e la conoscenza dell’identità della *persona segnalante* sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la *Segnalazione* sarà

utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della *persona segnalante* alla rivelazione della propria identità. In questi casi - ovvero quando viene rivelata l'identità del *Segnalante* - si prevede l'obbligo di comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, in linea con quanto richiesto dall'art. 16 della direttiva europea.

Va evidenziato che la *Segnalazione* è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*: aggiornata, da ultimo, dal D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 giugno 2023, n. 68), nonché all'accesso generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*).

8.2 Misure di protezione in favore di colui che effettua la Segnalazione, la denuncia, la divulgazione pubblica (artt. 3 - 16 - 17 – 18 - 19 D.Lgs. 24/2023) e di terzi (art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023).

Udine Mercati s.r.l. fa espresso ed incondizionato **divieto** di atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti di colui che effettua la *Segnalazione*, la denuncia, la divulgazione pubblica - per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla *Segnalazione/denuncia/divulgazione pubblica*: la violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del *Sistema Disciplinare*, parte integrante del *Modello* adottato dalla Società (art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 231/2001).

Fermo un tanto, gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 24/2023 prevedono strumenti di tutela in favore dei dipendenti e collaboratori (ed in genere dei soggetti di cui all'art. 3 del *Decreto*) che segnalino *"informazioni"* sulle *"violazioni"* (come definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) del *Decreto*), nonché – ai sensi dell'art. 3 comma 5 del *Decreto* stesso, cui si rimanda per il dettaglio - in favore dei *"facilitatori"* (la cui definizione è contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. h) del *Decreto*), dei colleghi, dei parenti fino al quarto grado e degli enti di proprietà del *segnalante* (vedasi per il dettaglio l'art. 3, comma 5, del *Decreto*).

In particolare, il *"divieto di ritorsione"* (la definizione di *"ritorsione"* è contenuta nell'art. 2, comma 1 lett. m), del *Decreto*) è previsto dall'art. 17 del *Decreto* (che al comma 4 individua alcune ipotesi di *"ritorsioni"*²⁵): sul punto vedasi anche il Regolamento emanato dall'ANAC con Deliberazione n. 301 del 12.07.2023.

²⁵ **Art. 17. Divieto di ritorsione**

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di

Il comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce la nullità degli atti assunti in violazione dell'art. 17 del *Decreto*, fra cui il licenziamento eventualmente comminato per tali ragioni, così come il mutamento di mansioni o il demansionamento nei confronti della “*persona segnalante*” (e dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del *Decreto*).

È prevista la facoltà di comunicare all'ANAC le “*ritorsioni*” subite al fine di ottenere protezione (art. 19 del *Decreto* e si noti che della ritorsione l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e comunque di rivolgersi all'ANAC per le misure di sostegno previste dall'art. 18 del D.Lgs n. 24/2023.

Ciò detto, Udine Mercati s.r.l. ribadisce che nei confronti del dipendente/socio/collaboratore (a qualsiasi titolo) che effettua una Segnalazione o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica - ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, del D.Lgs. n. 231/01 e/o della presente *Policy* - non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente o meno effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla Segnalazione/denuncia/divulgazione stessa.

Si specifica che per misure discriminatorie si intendono (in particolare ed a titolo esemplificativo) le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di “*ritorsione*” (nella accezione di cui all'art. 2, comma 1 lett. m), del *Decreto*) o che comunque determini condizioni di lavoro deteriori.

La persona che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o una divulgazione pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, del D.Lgs. n. 231/01 e della presente *Policy* - salva la facoltà di rivolgersi all'ANAC ex art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023²⁶ - ne dà notizia circostanziata al RPCT e quest'ultimo, all'esito di sommaria istruttoria preliminare, comunica l'ipotesi di discriminazione/ritorsione al responsabile della funzione disciplinare di

aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

²⁶ È prevista, infatti, la facoltà di comunicare all'ANAC le “*ritorsioni*” subite al fine di ottenere protezione (art. 19 del *Decreto* e si noti che della ritorsione l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e comunque di rivolgersi all'ANAC per le misure di sostegno previste dall'art. 18 del D.Lgs n. 24/2023

Udine Mercati s.r.l. e all'Organo Amministrativo e/o all'Organo di Controllo per le conseguenti determinazioni.

Analogamente il RPCT procederà in ipotesi di violazione degli obblighi di protezione della “*persona segnalante*” previsti dalla Società e dal capo III del D.Lgs. n. 24/2023 (ed in particolare della riservatezza circa l'identità del *Segnalante* stesso)²⁷.

9 Responsabilità della persona segnalante.

La presente procedura o *Policy* – fermo, in particolare, quanto previsto dagli artt. 16-17-19-20 del D.Lgs. n. 24/2023 e ss.mm.ii. - lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare della “*persona segnalante*” nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ovvero comunque rilevante ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità - in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi - eventuali forme di abuso dell'istituto, quali le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto denunciato/segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto (art. 6, comma 2 bis, del *Decreto*).

10 Procedura di trasmissione, ricezione, gestione e conservazione delle segnalazioni interne (artt. 4 – 5 – 14 D.Lgs. 24/2023).

Le segnalazioni interne di “*violazioni*” (ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), nn. 2) – 3) – 4) – 5) – 6), del D.Lgs. n. 24/2023) e di “*informazioni sulle violazioni*” (ai sensi della lett. b) del citato comma 1), verranno effettuate utilizzando i canali riservati e secondo le modalità meglio specificate nel superiore paragrafo **5.3**.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT di Udine Mercati s.r.l. dovrà essere trasmessa a quest'ultimo, *entro sette giorni dalla data del suo ricevimento*, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona *Segnalante*.

Dei dati identificativi del *Segnalante* (come degli altri soggetti interessati e/o coinvolti dalla *segnalazione* e della inerente documentazione) è garantita la custodia in modalità crittografata o, comunque, in modalità che garantisca la riservatezza.

Fase 1 – Iter della segnalazione.

²⁷ Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Al ricevimento di una *Segnalazione* interna ai sensi della presente *Policy*, indipendentemente dal canale utilizzato, il RPCT di Udine Mercati s.r.l. provvederà con tempestività:

(i) a compilare il “*Registro delle segnalazioni*”, in cui vengono riportati: **1.** il numero progressivo della segnalazione che ne consente la identificazione univoca; **2.** la data di ricezione della segnalazione; **3.** il canale di ricezione utilizzato dal segnalante; **4.** la classificazione della segnalazione (ammissibile/non ammissibile – fondata/non fondata); **5.** risultanze emerse e conclusioni.

(ii) a rilasciare alla “*persona segnalante*” (così come definita dall’art. 2, comma 1 lett. g), del D.Lgs. n. 24/2023) avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;

(iii) a mantenere le necessarie interlocuzioni con la “*persona segnalante*”, richiedendo se del caso alla medesima integrazioni (anche ai sensi dell’art. 12, comma 9, del D.Lgs. n. 24/2023);

(iv) a dare corretto “*seguito*” alle segnalazioni ricevute (per “*seguito*” si intende l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate);

(v) a fornire “*riscontro*” alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la presentazione della segnalazione (per “*riscontro*” si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione).

Fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 lett. a)-b)-c)-d), del *Decreto*, il RPCT di Udine Mercati s.r.l. - in presenza di *segnalazione* che non debba costituire oggetto di un provvedimento di archiviazione – richiede, ove necessario od utile, chiarimenti alla “*persona segnalante*” e/o alla “*persona coinvolta*” (ex art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 24/2023) e/o a eventuali altri soggetti, con l’adozione delle necessarie cautele, e svolge l’attività necessaria²⁸ provvedendo alla definizione dell’istruttoria nel termine di giorni 60 da quando riceve la segnalazione, termine prorogabile ad insindacabile giudizio di esso RPCT e purché ricorrano giustificate ragioni da esplicitare in sede di chiusura dell’esame della *segnalazione*.

Il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di whistleblowing, NON dispone di poteri coercitivi.

Laddove la “*persona segnalante*” e gli altri soggetti eventualmente coinvolti non intendano partecipare ovvero collaborare alle attività istruttorie, il RPCT potrà avvalersi dei rimedi previsti dal *Sistema Disciplinare*

²⁸ Verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio per verificare la fondatezza dei fatti segnalati e raccogliermene adeguata evidenza: nell’ambito dell’attività istruttoria, l’RPCT potrà avvalersi del supporto di strutture e/o funzioni aziendali interne adeguatamente qualificate e/o attraverso il ricorso a consulenti esterni. In tali circostanze i soggetti coinvolti nell’attività di istruttoria diventano anch’essi destinatari della presente procedura e sono di conseguenza chiamati al rispetto, tra gli altri, degli obblighi di riservatezza.

di Udine Mercati s.r.l. (cioè, della informativa alla funzione preposta) e, se del caso, comunicare tale circostanza – vieppiù laddove la segnalazione del *whistleblower* risultasse meritevole di avere successivo corso presso l’Autorità Giudiziaria – all’OdV e ai competenti Organi sociali.

Fase 2 – Conservazione della segnalazione (art. 14 D.Lgs. 24/2023)

Il RPCT di Udine Mercati s.r.l. cura la conservazione di ogni “*segnalazione*” ricevuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 14 del *Decreto* e ciò anche su supporto informatico per un termine di anni 5 a decorrere dalla data di definizione della segnalazione: un tanto nel rispetto delle previsioni dell’art. 12 del *Decreto* ed al fine, in particolare, di evitare ogni abusiva od illecita utilizzazione, diffusione, comunicazione o dispersione delle segnalazioni e del contenuto delle stesse, nonché nel rispetto delle garanzie di legge in materia di trattamento dei dati personali e delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (ed ulteriori norme nazionali e comunitarie in materia, fra cui l’art. 13 del *Decreto*): un tanto sia con riferimento alla “*persona segnalante*” (art. 2 comma 1 lett. g) del *Decreto*), che alla “*persona coinvolta*” (art. 2 comma 1 lett. l) del *Decreto*), che al “*facilitatore*” (art. 2, comma 1 lett. h), del *Decreto*), che alle “*persone menzionate nella segnalazione*” (ex art. 12, comma 7, del *Decreto*).

11 Attività dell’Organismo di Vigilanza.

Fermo quanto stabilito dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza di Udine Mercati s.r.l., è compito proprio dell’OdV con riferimento al *Modello* adottato dalla Società, alla presente *Policy*, al D.Lgs. n. 231/2001 ed al D.Lgs. n. 24/2023:

- a) supportare Udine Mercati s.r.l. nella predisposizione del presente Protocollo o *Policy*;
- b) vigilare sulla tempestiva adozione di dei canali di segnalazione interne, sulla loro rispondenza al D.Lgs. n. 24/023 nonché sul conseguente aggiornamento del *Modello*;
- c) vigilare sulla avvenuta adozione delle procedure interne sul *whistleblowing*;
- d) vigilare sulla formazione, informazione, diffusione di quanto previsto nel *Modello* e nelle procedure interne sul *whistleblowing*;
- e) vigilare sulla effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;
- f) vigilare sull'effettivo funzionamento e sulla osservanza di quanto previsto nel *Modello* e nelle procedure interne sul *whistleblowing* (a titolo di esempio: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore - nel caso di specie il RPCT della Società -, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. n. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, nonché sull'eventuale applicazione del *sistema disciplinare*, ed altresì sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione);
- g) vigilare sull’attività di modifica/aggiornamento del *Modello* con riferimento alla presente *Policy*;

- h) verificare l'idoneità e la adeguatezza della presente *Policy*;
- i) verificare il rispetto della presente *Policy* da parte dei *Destinatari*;
- j) in esito al processo di analisi e valutazione della "*segnalazione interna*" di "*informazioni sulle violazioni*" posti in essere dal RPCT, ove rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello 231, proporre i conseguenti atti e provvedimenti alle funzioni od organi competenti della Società;
- k) trasmettere, nel rispetto della presente *Policy*, al Sindaco Unico e/o all'Organo Amministrativo e/o alla Assemblea di Udine Mercati s.r.l. la segnalazione allorché il RPCT, il Sindaco Unico o i componenti dell'Organo Amministrativo: (i) versino in conflitto di interessi rispetto alla segnalazione; (ii) coincidano con il soggetto segnalato o il soggetto segnalante; (iii) siano comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione; tale compito incombe sul RPCT allorché sia (anche o solo) l'OdV a versare nelle condizioni di cui ai citati punti (i) – (ii) – (iii);
- l) vigilare sul rispetto del "*divieto di ritorsione*" (di cui all'art. 2 comma 1 lett. m), all'art. 17 e all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023), proponendo alle funzioni od organi competenti della Società i provvedimenti conseguenti;
- m) vigilare, per quanto di competenza, sulla commissione degli illeciti previsti al comma 1 – lettere a), b), c) - dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, proponendo alle funzioni od organi competenti della Società l'irrogazione delle sanzioni previste dal *Sistema Disciplinare* parte integrante del *Modello* adottato dalla Società ove vengano accertati tali illeciti (art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023);
- n) vigilare sulla applicazione delle sanzioni previste dal *Sistema Disciplinare* parte integrante del *Modello* adottato dalla Società ove venga accertata la fondatezza delle segnalazioni (interne ed esterne), della divulgazione pubblica, della denuncia alla Autorità giudiziaria o contabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023;
- o) vigilare – per quanto di competenza – sul corretto utilizzo dei canali informativi interni da parte delle "*persone segnalanti*";
- p) sovrintendere alla formazione degli *Organi Sociali*, degli *Organi di Controllo*, del *Personale* e del *Personale Apicale* di Udine Mercati s.r.l. sul tema del *Whistleblowing* e sulla presente *Policy*;
- q) eseguire quanto sopra sulla base delle istruzioni ricevute da Udine Mercati s.r.l. quale "*Autorizzato al trattamento*" ai sensi degli articoli 29 e 32, par. 4, del GDPR, nonché 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 24/2023.

12 Garanzie in ordine alla conformità a legge del trattamento dei dati – privacy (art. 12 - 13 - 14 D.Lgs. 24/2023).

Il trattamento dei dati personali correlato all'implementazione e al funzionamento della procedura in materia di *Whistleblowing* trova la propria legittimazione in un obbligo di legge (discendente dalle disposizioni del

D.Lgs. n. 24/2023) e nel perseguimento di un interesse meritevole di tutela del titolare del trattamento (art. 6 del Reg. UE 2016/679: di seguito anche “*Regolamento*”). In questo ambito, i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, § 1, lett. c) del *Regolamento*), e - con riguardo a categorie particolari di dati (art. 9, § 2, lett. b) del *Regolamento*) o a dati relativi a condanne penali e reati - possono, altresì, essere considerati necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall’Ordinamento (art. 6, § 1, lett. e) e art. 9, § 2, lett. g) e 10 del *Regolamento*). Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali messa a disposizione dal Titolare.

Udine Mercati s.r.l. ha provveduto a definire la presente *Policy* nel rispetto delle previsioni degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 24/2023.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023, titolare del trattamento degli stessi è la Società, mentre il RPCT (che è responsabile della conservazione e dell’integrità del dato e custode dell’identità del *segnalante*) è soggetto autorizzato al trattamento, in quanto tale funzione è svolta da una figura interna (ex art. 29 del Regolamento UE 2016/679).

Il soggetto terzo che gestisce la piattaforma informatica di cui al superiore paragrafo 5.3 è stato incaricato, da parte del Titolare, quale Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del *Regolamento* (UE) 2016/679.

Anche eventuali altri soggetti interni coinvolti nell’istruttoria della Segnalazione interna, poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, sono comunque da intendersi “*autorizzati*” al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del *Regolamento*); ai medesimi vengono inviate, al momento del loro coinvolgimento, apposite istruzioni operative cui conformarsi.

In conformità alla normativa di riferimento, Udine Mercati s.r.l. predispone e mantiene aggiornate, sentito il Responsabile della Protezione dei Dati, idonee misure tecniche e organizzative anche con riguardo ai profili di sicurezza, da richiamarsi nel Registro dei trattamenti. Si è inoltre provveduto ad effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati al fine di individuare ed applicare le necessarie misure.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica *Segnalazione* interna non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La conservazione dei dati avverrà in forma anonima: l’associazione di una “*Segnalazione interna*” all’identità della “*persona segnalante*”, nonché della “*persona coinvolta*”, potrà essere effettuata esclusivamente dal RPCT di Udine Mercati s.r.l..

In ogni momento colui che ha effettuato la “*Segnalazione interna*” potrà prendere conoscenza dell’iter della relativa procedura e degli esiti della “*Segnalazione interna*” stessa nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 (ed in particolare dell’art. 12).

Vi è obbligo di proteggere l’identità della “*persona segnalante*” (così come definita dall’art. 2, comma 1 lett. g), del *Decreto*), della “*persona coinvolta*” (così come definita dall’art. 2, comma 1 lett. l), del *Decreto*), delle “*persone menzionate nella segnalazione*” (ex art. 12, comma 7, del *Decreto*), del “*facilitatore*” (art. 2, comma 1 lett. h), del *Decreto*), nel rispetto delle previsioni degli artt. 12 e 13 del *Decreto* medesimo.

I dati relativi alle *Segnalazioni interne* verranno conservati per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, fermo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 24/2023.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali, previste dal *Codice Etico* e dal *Sistema Disciplinare* di Udine Mercati s.r.l..

13 Segnalazione esterna (art. 6 - 7 - 8 -10 D.Lgs. 24/2023).

Le segnalazioni esterne sono compiutamente disciplinate dalle *Linee Guida ANAC* reperibili sul sito internet www.anticorruzione.it e alle quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

La “*persona segnalante*” può, infatti, effettuare una segnalazione esterna (ai sensi degli artt. 6-7 del D.Lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle informazioni e delle Linee Guida dell’ANAC di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. medesimo)²⁹ ***“se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:***

(i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023;

(ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito (si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, la

²⁹ Art. 7. Canali di segnalazione esterna.

1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

segnalazione non sia stata trattata entro un termine ragionevole oppure non siano state intraprese azioni per affrontare la violazione, oppure ancora il gestore della segnalazione – e quindi il RPCT – versi in conflitto di interessi rispetto alla segnalazione, ovvero coincida con il segnalato od il segnalante, ovvero ancora sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione)³⁰;

(iii) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione (ciò può verificarsi, ad esempio, quando il responsabile ultimo del contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle Autorità competenti potrebbe essere vanificata o altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che l'ANAC sia più indicata ad affrontare la specifica violazione);

(iv) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia ampia risonanza per impedirne gli effetti);

L'ANAC svolgerà, poi, le attività previste dall'art. 8 del *Decreto*, nel rispetto delle condizioni previste dal *Decreto* stesso³¹: sul punto vedasi anche il Regolamento emanato dall'ANAC con Deliberazione n. 301 del 12.07.2023.

14 Divulgazione pubblica (art. 15 D.Lgs. 24/2023).

È prevista una ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione (tra cui, ad esempio, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), che costituiscono strumenti rapidi e interattivi di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone ed organizzazioni.

³⁰ In tal senso le Linee Guida dell'ANAC adottate con Delibera n. 311/2023.

³¹ Sul punto vedasi anche il Regolamento emanato dall'ANAC con Delibera n. 301/2023.

La “*persona segnalante*” che effettua una “*divulgazione pubblica*” (la cui definizione è contenuta nella lettera f) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023)³² beneficia della protezione prevista dal *Decreto* **se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni**:

a) la *persona segnalante* ha previamente effettuato una segnalazione interna **ed** esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 24/2023, e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del *Decreto* medesimo in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle *Segnalazioni*;

b) la *persona segnalante* ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la *persona segnalante* ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

15 Denuncia.

Al *Segnalante* è riconosciuta, altresì, la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per presentare denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove egli abbia effettuato una segnalazione attraverso in canali di segnalazione interna o di segnalazione esterna, **egli è tenuto comunque** – ai sensi degli artt. 331 del codice di procedura penale e 361 e 362 del codice penale – **all’obbligo di denunciare, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, i fatti penalmente rilevanti (ove procedibili d’ufficio) e le ipotesi di danno erariale**: in ipotesi di conseguente discriminazione o ritorsione egli potrà beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

16 Rinunce e transazioni (art. 22 D.Lgs. 24/2023).

Udine Mercati s.r.l. sottolinea che l’art. 22 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che “*le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste nel D.Lgs. stesso non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile*”: e quindi

³² La Direttiva UE n. 1937/2019 include, tra i canali attraverso cui effettuare una divulgazione pubblica, anche la comunicazione ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni delle società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali (“*considerando n. 45*” della Direttiva).

salvo il caso di accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 codice di procedura civile) dinnanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.), innanzi alle sedi di certificazione (art. 31 comma 13 Legge 182/2010), innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412 ter c.p.c.), presso i collegi di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.c.).

17 Attività di formazione e sensibilizzazione.

Il PTPCT (nella parte dedicata a *“rischi corruttivi e trasparenza”* ed alla *“formazione del personale”*) e l’OdV prevedono e pianificano apposite iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell’istituto relativo alla tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

18 Ulteriori informazioni.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell’amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell’ambito in cui è emerso il fatto segnalato, in sede di proposta di aggiornamento della sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PTPCT.

Il RPCT rende conto, con modalità stabilite nella sottosezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PTPCT, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all’articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti.

La presente *Policy* entra in vigore alla data di esecutività della delibera del Consiglio di Amministrazione di Udine Mercati s.r.l. che la approva e si applica alle *segnalazioni* pervenute successivamente a tale data o la cui istruttoria non sia ancora conclusa.

Nella finalità di dare il massimo livello di informazione circa le misure adottate, la presente *Policy* viene pubblicata sul sito web di Udine Mercati srl e consegnata internamente a tutti i dipendenti della Società, anche con modalità elettroniche, previa conferma di ricezione e avvenuta lettura, e trasmessa a tutto il *Personale apicale* che è incaricato di favorirne la massima diffusione.

Per quanto non disciplinato dal presente documento, si fa rinvio alle norme di Legge e alle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.